

Il “Decreto Irpef”

[D.l. 24 aprile 2014, n. 66](#), recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito in legge

di **Leda Rita Corrado** - Tributarista e giornalista pubblicista

Con il [d.l. 24 aprile 2014, n. 66](#) (il cosiddetto “Decreto Irpef”), il Governo è intervenuto introducendo nuove norme in materia fiscale al fine di assicurare il rilancio dell’economia attraverso la riduzione della pressione tributaria e contributiva sul lavoro (il cosiddetto “cuneo fiscale”). Sul sito del Senato sono consultabili la [nota lettura n. 45](#) del Servizio del bilancio e i dossier del Servizio Studi n. [137](#) e n. [145](#). Il 5 giugno, con 159 voti favorevoli e 112 voti contrari ha approvato il [maxiemendamento](#) governativo. Il 17 giugno è stata votata la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del testo già licenziato dal Senato. A seguire sono illustrate le principali misure adottate.

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati – il c.d.

“Bonus Irpef”

(articolo 1)

Con l’articolo 1 si interviene allo scopo di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro mediante l’introduzione del cosiddetto “Bonus Irpef” (art. 13, comma 1 *bis*, Tuir).

Chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate ([circolare del 28 aprile 2014 n. 8/E](#); [risoluzione del 7 maggio 2014 n. 48/E](#); [circolare del 14 maggio 2014 n. 9/E](#)) e dall'Inps ([circolare del 29 maggio 2014 n. 67](#)).

La misura è **transitoria**, perché valevole per il solo periodo d'imposta 2014, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015. Con il Maxi-emendamento il Governo si è altresì impegnato a “prevedere interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico”.

Beneficiari del “Bonus Irpef” sono i soggetti titolari di redditi di **lavoro dipendente**, con l'esclusione di:

- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a),

Tuir);

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (art. 50, comma 1, lett. a),

Tuir);

- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art. 50, comma 1, lett. b), Tuir);

- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c), Tuir);

- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni

non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente (art. 50, comma 1, lett. c bis), Tuir);

- remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d), Tuir);

- prestazioni pensionistiche complementari (art. 50, comma 1, lett. h bis), Tuir);

- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), Tuir).

Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione spettante su tali proventi, è riconosciuto un **credito** che non concorre alla formazione del reddito. Tale credito è pari a:

1) 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Reddito complessivo	"Bonus Irpef"
Da 8.000 a 24.000 euro	Nel limite di 80,00 euro al mese, per complessivi 640,00 euro all'anno
Da 24.000 a 26.000	$640,00 \text{ euro} * (26.000,00 - \text{reddito complessivo}) / 2.000,00$
Superiore a 26.000	Nessuna agevolazione

Il credito è rapportato al **periodo di lavoro** nell'anno.

Per l'anno 2014, i **sostituti d'imposta** riconoscono il credito eventualmente spettante, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014, a partire dal primo periodo di paga utile; il credito è riconosciuto **in via automatica** dai sostituti d'imposta.

Il credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.

In base al Maxi emendamento, le somme erogate sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della **compensazione**. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali; in quest'ultimo caso l'Inps e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario.

Riduzione delle aliquote Irap

(articolo 2)

La riduzione delle aliquote Irap decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

La **rimodulazione** è così scandita:

- l'aliquota generale del 3,9% scende al 3,50%;
- l'aliquota per banche e altri soggetti finanziari scende da 4,65% a 4,20%
- l'aliquota per le imprese di assicurazioni scende dal 5,90% al 5,30%;
- l'aliquota per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche scende dal 4,20% al 3,80%;

- l'aliquota per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i rispettivi consorzi scende dall'1,90% all'1,70%.

Ai fini della determinazione dell'**acconto** secondo il criterio previsionale, in luogo delle aliquote sopra indicate si tiene conto rispettivamente delle aliquote del 3,75%, 4,50%, 5,70%, 4,00% e 1,80%.

Le Regioni hanno facoltà di variare le aliquote in diminuzione (fino ad azzerarle) o in aumento (fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali).

Aumento delle accise sui prodotti da fumo (articolo 5)

Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio 2014, a decorrere dal 1° agosto 2014 è incrementato il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 23 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Contrasto all'evasione fiscale (articolo 11, comma 2)

Dal 1° ottobre 2014, i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali sono eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il **saldo finale** sia di importo pari a **zero**;

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di **importo positivo**;

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo **superiore a 1.000 euro**.

Rateazione per le somme iscritte a ruolo

(articolo 11 bis, introdotto dal Maxiemendamento)

Nel caso in cui siano **decaduti** dal beneficio della rateazione previsto nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva **difficoltà** ([art. 19, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602](#)), i contribuenti possono richiedere la concessione di un **nuovo piano** di rateazione a condizione che:

- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il **22 giugno 2013**;

- la richiesta sia presentata entro e non oltre il **31 luglio 2014**.

Il nuovo piano di rateazione può prevedere fino a un massimo di **72 rate** mensili e non è prorogabile.

Il debitore decade dal nuovo piano di rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Tassazione delle fonti rinnovabili

(articolo 22, comma 1)

Sono modificate le regole per la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

Tale reddito è ora determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva il coefficiente di redditività del 25%. È fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio competente.

In base al Maxi emendamento, il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esso si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

Esenzione dall'Imu per i terreni agricoli in aree montane o di collina

(articolo 22, comma 2)

Con **decreto ministeriale** saranno individuati i comuni nei quali si applicherà l'esenzione dall'Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina a decorrere dall'anno d'imposta 2014.

La rimodulazione avverrà sulla base dell'**altitudine** riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, diversificando tra terreni posseduti da **coltivatori diretti** e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Il Maxi emendamento ha stabilito che l'esenzione dall'Imu sia riconosciuta anche ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile che non ricadano in zone montane o di collina.

L'intervento dovrà garantire un **maggior gettito** complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro. Secondo il Maxiemendamento, con un apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile non situati in zone montane o di collina ai quali sarà riconosciuta l'esenzione dall'Imu.

Fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica

Amministrazione

(articolo 25)

Viene anticipato dal 6 giugno 2015 al **31 marzo 2015** il termine per l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori.

Al fine di assicurare l'effettiva **tracciabilità** dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP); le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici.

Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche

Amministrazioni

(articolo 42)

Dal **1° luglio 2014**, le Pubbliche Amministrazioni adottano il registro unico delle fatture.

Entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate in tale registro le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla **piattaforma elettronica** per la certificazione dei crediti (art. 7, comma 1, d.l. 8 aprile 2013, n. 35).

Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è **annotato**:

- il codice progressivo di registrazione;
- il numero di protocollo di entrata;
- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- l'oggetto della fornitura;
- l'importo totale, al lordo di Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva;
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il Codice unico di Progetto (CUP);
- qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa – 2014